

**Associazione italiana
per lo sviluppo e la diffusione di tassonomie
e di standard tecnologici
in campo economico-finanziario
(XBRL Italia)**

Titolo I – Oggetto e attività

Art. 1 – OGGETTO E DURATA

1. L'Associazione italiana per lo sviluppo e la diffusione di tassonomie e di standard tecnologici in campo economico-finanziario" (XBRL Italia) è un'associazione volontaria senza finalità di lucro, che svolge la propria attività ai sensi del presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, secondo le norme contenute negli articoli 36 e seguenti del codice civile.
2. L'Associazione ha per oggetto:
 - (i) favorire e sostenere un processo di standardizzazione della comunicazione finanziaria, statistica e degli altri flussi informativi strutturabili rilevanti per il sistema Paese attraverso l'affermazione e la diffusione di tassonomie condivise a livello nazionale e, ove possibile, coerenti con quelle di riferimento in ambito internazionale;
 - (ii) promuovere l'implementazione, l'adozione e lo sviluppo nazionale e internazionale di standard tecnologici in grado di agevolare e rendere efficienti la gestione e lo scambio delle informazioni indicate al punto (i). Per la rappresentazione dell'informazione finanziaria e contabile l'Associazione supporta lo standard XBRL;
 - (iii) riunire al suo interno soggetti ed entità (pubbliche e private) interessati nell'adozione del linguaggio XBRL e nella presentazione a soggetti, organizzazioni, entità, autorità, associazioni, gruppi e qualsiasi altro soggetto nazionale o estero;
 - (iv) tutelare gli interessi generali derivanti dal processo di implementazione, adozione e sviluppo di XBRL in Italia, promuovere, costruire e favorire lo spirito di collaborazione tra i membri dell'Associazione, e sostenere le iniziative che possano contribuire al processo di implementazione, adozione, sviluppo di XBRL e, al riconoscimento della sua utilità;
 - (v) collaborare con le istituzioni pubbliche, per l'implementazione delle tassonomie e coordinare attività, atti ed eventi, processi, studi, analisi, ricerche legati all'XBRL che si ritengano adeguati per migliorare lo scambio delle informazioni economico-finanziarie;
 - (vi) promuovere e partecipare a studi e ricerche sull'XBRL in ambito nazionale e internazionale e sostenere gli associati e i terzi in questioni relative al processo di implementazione, adozione e sviluppo di XBRL;
 - (vii) ricercare, più in generale, ed ideare elaborazioni teoriche, nonché analizzare le migliori esperienze operative su temi di interesse dell'Associazione, anche mediante lo scambio e il confronto con altri soggetti che abbiano i medesimi

fini. Particolare attenzione verrà prestata allo sviluppo ed alla diffusione di strumenti, metodi e tecnologie che abbiano impatto sulla comunità economico-finanziaria;

(viii) individuare, studiare e divulgare le principali tecnologie, strumenti, standard e protocolli informativi a valenza economico-finanziaria.

3. La durata dell'Associazione è illimitata. A ciascun socio fondatore spetta il diritto di recedere dall'Associazione in ogni momento previo preavviso di almeno centottanta giorni, da comunicarsi al Consiglio Direttivo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Suddetto termine di preavviso si computa dalla data di ricezione della raccomandata da parte dell'Associazione.

Art. 2 - ATTIVITÀ

1. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, l'Associazione pone in essere le seguenti attività:

- (i) creare gruppi, e se necessario, sottogruppi di lavoro, di natura specifica, per sviluppare percorsi di studio, formazione, analisi, ricerca e applicazione empirica, che risultino adeguati e necessari per il raggiungimento degli obiettivi e degli scopi dell'Associazione;
- (ii) promuovere incontri e relazioni con altre Associazioni, centri di ricerca, enti e/o con altri ricercatori che perseguano finalità analoghe;
- (iii) organizzare conferenze, seminari, giornate, viaggi di studio, incontri, e qualsiasi altro evento che contribuisca al raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- (iv) partecipare, collaborare e supervisionare tutte quelle attività utili allo sviluppo e alla diffusione delle tassonomie e all'utilizzo dei supporti informatici adeguati;
- (v) pianificare e dotarsi delle risorse finanziarie, amministrative, organizzative, strutturali, tecniche e umane, che risultino adeguate per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale vigente;
- (vi) effettuare attività formativa, anche mediante delega a terzi, sugli elementi e standard supportati dall'Associazione;
- (vii) diffondere le pratiche e l'utilizzo delle conoscenze e degli standard supportati dall'Associazione, sia direttamente che indirettamente, mediante membri o terze parti su contenuti certificati dall'Associazione; tale diffusione può avvenire secondo i mezzi tecnici ritenuti più consoni ai sensi di una delibera del Consiglio Direttivo;
- (viii) diffondere, supervisionare, programmare le applicazioni empiriche dell'infrastruttura di comunicazione che risulti adeguata per l'implementazione, l'adozione, lo sviluppo nazionale ed internazionale del linguaggio XBRL in Italia, tra i soci e le diverse Giurisdizioni riconosciute dal Consorzio XBRL International, i suoi membri e i terzi;
- (ix) presenziare attivamente, nelle forme e nelle modalità che risultino conformi, alle riunioni e agli incontri di qualsiasi genere organizzati dal Consorzio XBRL International.

- (x) partecipare a riunioni internazionali sui temi della comunicazione finanziaria.
- (xi) svolgere ogni altra attività utile al raggiungimento dell'oggetto sociale di cui all'art. 1.

Art. 3 – SEDE

1. La sede legale dell'Associazione è fissata presso l'OIC.
2. La sede può essere trasferita ovunque, in Italia, per decisione unanime del Consiglio Direttivo, di cui all'art. 10, che ha inoltre facoltà di deliberare l'istituzione di Commissioni, Delegazioni o uffici distaccati in Italia o all'estero.

Titolo II – Soci

Art. 4 - SOCI

1. L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti coloro si riconoscano negli obiettivi sociali. Le candidature sono proposte al Consiglio Direttivo mediante presentazione da parte di uno dei membri ovvero avvengano tramite domanda con apposito modulo di adesione;
2. L'Associazione è costituita da Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori. Nello specifico si definiscono:
 - a) *Soci Fondatori*. Sono considerati tali i soggetti che partecipano all'atto costitutivo;
 - b) *Soci Ordinari*. Sono considerati tali i soggetti – caratterizzati per essere prevalentemente utilizzatori dello standard - che svolgano attività direttamente riconducibili a quelle esplicitate nell'oggetto dell'Associazione, siano in regola con il versamento della quota (differenziata per tipologia di ente) deliberata annualmente e la loro ammissione sia approvata dal Consiglio Direttivo
 - c) *Soci Sostenitori*. Sono considerati tali i soggetti – caratterizzati per essere prevalentemente sviluppatori e fornitori di prodotti e servizi che si basano sullo standard - che a qualsiasi scopo decidano di supportare gli sforzi dell'Associazione Italiana, possiedano requisiti di professionalità, provvedano al versamento della quota (differenziata per tipologia di ente/partecipazione) deliberata annualmente e la loro ammissione sia approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Recesso, decadenza, esclusione

1. La qualità di Socio Ordinario o Sostenitore si perde in caso di decesso o scioglimento oppure con il recesso, la decadenza o l'esclusione.
2. Il socio che intenda recedere dall'Associazione dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata oppure con messaggio di posta elettronica certificata entro 30 giorni prima dello scadere dell'anno solare per il quale risulta essere associato. In questo caso, non verrà proposto, al socio che receda, il rinnovo per l'anno successivo della quota associativa e cesseranno, allo scadere dell'anno di

contribuzione in corso, tutti i diritti e servizi derivanti dall'appartenenza all'Associazione.

3. Il socio decade automaticamente al momento in cui perda i requisiti per essere ammesso all'Associazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b) e c). La decadenza è accertata dal Consiglio Direttivo.
4. In caso di inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo statuto oppure nel caso di mancato pagamento delle quote associative nei termini previsti, il Presidente, autonomamente o su indicazione del Consiglio Direttivo, può richiamare l'associato invitandolo ad adempiere in modo tempestivo. Il Consiglio Direttivo decide l'esclusione del socio per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo statuto oppure nel caso di mancato pagamento delle quote associative. Il Consiglio indica nel verbale e nella comunicazione di esclusione le motivazioni di essa.
5. I Soci dimissionari o esclusi non possono rivendicare alcun diritto sui beni dell'Associazione, né proporre reclami sulle somme versate.

Titolo III – Organizzazione e funzionamento dell'Associazione

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo nel cui ambito viene eletto un Presidente;
- le Commissioni e le Delegazioni;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 7 – Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per approvare il bilancio. Inoltre viene convocata per eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti e per deliberare su quanto previsto all'ordine del giorno.
2. All'Assemblea Ordinaria possono partecipare i Soci Fondatori ed Ordinari in regola con il pagamento della quota annuale. Possono partecipare inoltre i Soci sostenitori senza diritto di voto.
3. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente su mandato del Consiglio Direttivo ed è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei Soci, presenti o rappresentati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. L'Assemblea Ordinaria, a maggioranza semplice, elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori; delibera sulle materie stabilite per legge e sugli argomenti, diversi da quelli di competenza del Consiglio Direttivo, che siano sottoposti alla sua decisione dal Consiglio medesimo ovvero da almeno il 10% dei Soci con richiesta scritta pervenuta al Presidente almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.
5. Ciascun Socio Fondatore o Ordinario ha diritto ad un voto.
6. È ammessa la facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, da altro Socio.
7. Ciascun Socio non può rappresentare più di 5 Soci.
8. Su autorizzazione del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce le modalità, è ammessa la votazione per corrispondenza, anche a mezzo di e-mail o telefax.

Art. 8 – Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo qualora si debba deliberare su modificazioni dello Statuto, proroga o scioglimento dell'Associazione, fusione o incorporazione in altri enti simili e ogni qualvolta venga richiesta da almeno un quinto dei Soci, in regola con il pagamento della quota annuale.
2. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei Soci, presenti o rappresentati, e le sue deliberazioni sono valide se approvate con la maggioranza dei 2/3 dei voti dei Soci presenti o rappresentati.
3. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria potrà deliberare se saranno presenti o rappresentati almeno un terzo dei Soci, e le sue deliberazioni saranno valide a maggioranza dei presenti o rappresentati.

Art. 9 – Verbali delle delibere

1. I verbali delle delibere delle Assemblee vengono trascritti dal Segretario su un registro e firmati dal Presidente e dal Segretario.
2. Il Segretario può fornire degli estratti ai soci che ne fanno richiesta, dietro rimborso delle spese vive.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti, variabile da 5 a 15, eletti dall'Assemblea ordinaria, che durano in carica tre anni. Per il periodo iniziale, il Consiglio Direttivo sarà composto dai soli Soci Fondatori.
2. La maggioranza dei consiglieri è scelta fra i Soci Fondatori; gli altri componenti fra i Soci Ordinari.
3. È facoltà del Consiglio Direttivo provvedere per cooptazione al reintegro dei Consiglieri uscenti durante l'esercizio, tenendo conto di quanto disposto al comma precedente.
4. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 11 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni semestre ed ogni volta che sia ritenuto necessario dal suo Presidente e comunque su domanda di almeno un terzo dei suoi Membri.
2. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei Membri del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o da un Vice-Presidente o, in caso di assenza, dal Consigliere più anziano di età.
4. La verbalizzazione delle sedute è firmata dal Presidente della riunione e dal Segretario.
5. Le decisioni vengono prese con la maggioranza dei voti dei Membri presenti; in caso di parità il voto del Presidente della riunione vale doppio.

6. La partecipazione al Consiglio Direttivo è ammessa anche tramite video o teleconferenza e si considera avvenuta nel luogo in cui siano fisicamente presenti il Presidente e il Segretario della seduta.

Art. 12 – Poteri e Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di gestione dell'Associazione, nel rispetto delle competenze riservate alle Assemblee e al Presidente.
2. Delibera in particolare sugli importi delle quote, sull'ammissione dei Soci e sulla loro esclusione per gravi motivi o per mancato pagamento delle quote.
3. Può delegare poteri, per il compimento di determinati atti o categorie di atti e per un tempo limitato, ai suoi Membri. A questo titolo, può nominare dei Delegati Regionali incaricati di rappresentare e di sviluppare localmente l'azione dell'Associazione.
4. Il Consiglio nomina fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente per un periodo di tre anni, i quali sono rieleggibili in tali funzioni.,
5. Il Consiglio nomina un Segretario, che può essere anche un soggetto esterno al Consiglio.
6. Le funzioni dei Membri del Consiglio Direttivo sono gratuite.

Art. 13 – Ruoli e attribuzione delle cariche nell'ambito del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente è incaricato di far eseguire le decisioni del Consiglio Direttivo e di assicurare il buon funzionamento dell'Associazione. Convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo e, salvo impedimento, le presiede.
2. Spettano al Presidente le funzioni di tesoriere
3. La rappresentanza legale verso i terzi spetta al Presidente, al quale del pari spettano i poteri di firma sui conti bancari intrattenuti dall'Associazione. Il Presidente può delegare tali poteri ad altri Consiglieri con l'approvazione del Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi dei presenti.
4. Il Segretario è incaricato di tutto ciò che concerne la corrispondenza e gli archivi. Redige i verbali delle delibere e ne assicura la trascrizione sui registri. Collabora con il Presidente nell'esecuzione delle iniziative prese dal Consiglio Direttivo, anche per quanto riguarda l'amministrazione e la contabilità dei fondi dell'Associazione.

Art. 14 – Commissioni e Delegazioni

1. Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni per lo studio di problemi ed attività specifiche per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Può inoltre istituire Delegazioni Regionali sempre per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Nelle Commissioni possono prestare la propria attività anche i non Soci.

Titolo IV – Fondo comune, esercizio finanziario e controllo contabile

Art. 15 – Fondo comune

1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote versate dai Soci;
 - b) dalle sovvenzioni pubbliche o private nei limiti autorizzati dalla legge;
 - c) dalle somme percepite come compenso di prestazioni fornite dall'Associazione;
 - d) da redditi di fondi depositati o comunque amministrati e da tutte le risorse autorizzate dai testi legislativi e regolamentari;
 - e) da eventuali avanzi di esercizio.

16 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.
3. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. Il bilancio consuntivo deve fornire un'informazione chiara e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 17 – Utili, avanzi di gestione e devoluzione del patrimonio

1. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. Il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 – Collegio dei Revisori

1. La gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti nominati dall'Assemblea Ordinaria. Il collegio si compone di tre revisori effettivi, che al loro interno designano il Presidente, e di due revisori supplenti. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. I Revisori hanno il compito di effettuare almeno una verifica all'anno sulla corretta tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali, sugli adempimenti civilistici e fiscali, sull'adeguatezza delle procedure poste in essere dall'Associazione nel rispetto di leggi, norme e regolamenti. Hanno, inoltre, l'obbligo di presentare con immediatezza al Consiglio Direttivo qualsiasi rilevazione di mancata ottemperanza agli obblighi di legge, allo Statuto e ai regolamenti associativi, nonché di relazionare al Consiglio Direttivo e all'Assemblea in merito alle verifiche effettuate.

Titolo V – Scioglimento

Art. 19 – Scioglimento

1. In caso di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria delibera, come previsto all'art. 8, e designa uno o più Commissari incaricati della liquidazione dei beni dell'Associazione.
2. Attribuisce, di sua scelta, l'attivo netto a Consorzi o ad Associazioni aventi un oggetto simile al proprio o ad enti pubblici o privati riconosciuti di pubblica utilità.
3. In nessun caso i soci potranno vantare diritti sulle risorse dell'Associazione.

Titolo VI – Disposizioni finali

Art. 20 – Regolamento interno

1. Il Consiglio Direttivo può emanare un Regolamento interno che contenga disposizioni funzionali all'organizzazione interna ed alla gestione dell'Associazione.

Art. 21 – Disposizioni finali

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra l'Associazione e gli associati, è competente il Foro di Roma.

Soci fondatori

ABI

AIAF

ANIA

Assonime

Banca d'Italia

Borsa Italiana

Confindustria

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Consiglio Nazionale Ragionieri e Periti Commerciali

ISVAP

Organismo Italiano Contabilità

Unioncamere